



IIS "DAMIANI ALMEYDA-CRISPI"
PALERMO
Prot. 0021098 del 19/11/2024
VII (Uscita)

Palermo, 19/11/2024

**Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore SS.GG.AA
Alla RSU
Agli studenti
Al sito web- sezione Regolamenti**

Il Dirigente Scolastico

- **VISTO l'art. 2048 del codice civile**
- **VISTO l'art. 5 del D.Lgs 165/01**
- **VISTO il D. Lgs 81/08**
- **VISTO il CCNL 2008 comparto scuola**
- **VISTO il CCNL 2019 2021 comparto scuola**
- **VISTO il Regolamento di Istituto,**

EMANA

La seguente direttiva in ordine alla vigilanza sugli alunni - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.

Premessa:

Le presenti disposizioni organizzative valide per il personale della scuola trovano impulso e sono sostenute dal quadro normativo le cui linee essenziali vengono di seguito tracciate.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.



La scuola è una comunità educante che esercita la propria funzione anche nel rispetto delle regole da parte di tutti. Il ruolo dell'adulto è fondamentale nel processo educativo e la serietà con la quale svolge il proprio lavoro è il primo strumento d'insegnamento.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “*responsabilità solidale*” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: “*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici*”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, **l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.**

La cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è infatti disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*”.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: “*In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*” (2047). [...] “*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla



responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*.

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante

Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La **Tabella A** dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]”*. Il profilo dell’Area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *“l’efficienza e la funzionalità”* dei laboratori e il *“supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche”* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

Art. 1 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE.

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti che va espletata senza soluzione di continuità.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica - ingresso, ricreazione, spostamenti ed uscita - che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Compiti dei collaboratori scolastici

La sorveglianza dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale A.T.A.

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando la propria area/piano di servizio, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici, durante l’afflusso e il deflusso dell’utenza, durante lo svolgimento della ricreazione ai piani, per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti).



Il personale ausiliario vigila anche sui flussi di studenti che si spostano da un luogo all'altro della scuola. La sorveglianza consiste nell'osservare che tutto si svolga regolarmente e nell'intervenire nel caso i ragazzi assumessero atteggiamenti non conformi al luogo e alla circostanza. A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Gli ausiliari non devono abbandonare e/o allontanarsi dal punto indicato per la sorveglianza. Si chiede anche di riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli continuamente a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata. I responsabili delle disposizioni qui descritte sono definiti nel Piano delle Attività elaborato dal DSGA.

I collaboratori scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza ed accertarsi che eventuali persone presenti in istituto, non facenti parte del personale in servizio, siano state preventivamente autorizzate all'ingresso.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Inoltre i collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.

In caso di uso improprio da parte degli alunni, i collaboratori scolastici avranno cura di darne immediata segnalazione al Vicario, ai Referenti di Plesso, al Direttore SS.GG.AA ed al DS.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli studenti che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.), per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici o per necessità impellenti, al di fuori del tempo della ricreazione, purché uno alla volta.

Durante le ore di lezione, infatti, è consentito fare uscire dalla classe, per comprovati motivi, un solo alunno alla volta. In casi eccezionali è consentito più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustoditi gli studenti durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, **per il tempo strettamente necessario**, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si



trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. Si raccomanda di fare ricorso al supporto del collaboratore scolastico solo in caso di estrema necessità, per non sottrarre il personale agli obblighi di vigilanza sull'area assegnata.

È da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più alunni, perché non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.

La vigilanza dovrà essere garantita anche durante lo svolgimento di progetti, attività, seminari, incontri con esperti esterni.

Art. 2. ACCOGLIENZA/INGRESSO STUDENTI.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, dispone la presenza dei collaboratori scolastici all'ingresso delle diverse aree, ai piani di servizio, curando che la postazione di lavoro sia ubicata in modo da garantire la massima sorveglianza nell'area di pertinenza (vedasi Piano delle Attività).

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di aprire gli accessi all'orario stabilito e di sorvegliare il regolare afflusso degli studenti in prossimità del portone. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone tempestiva comunicazione ai collaboratori del Dirigente che provvederanno alla sostituzione del docente assente.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, come indicato nel testo del vigente CCNL, per accogliere gli studenti della propria classe. Nel caso vi fossero ritardi dovuti ad impedimenti oggettivi, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola.

Art 3. CAMBI ORARI/SPOSTAMENTO STUDENTI.

Compiti dei collaboratori scolastici



I collaboratori scolastici, al suono della campanella per cambio orario, dovranno osservare l'ordinato svolgersi degli spostamenti degli studenti. Il collaboratore scolastico può avere l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente solo in caso di necessità e solo per il tempo strettamente necessario.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciato dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

In mancanza del docente di classe assente per qualunque motivo, e fino al momento in cui entrerà in servizio l'insegnante supplente, i collaboratori scolastici devono provvedere alla vigilanza degli studenti fino al momento della normalizzazione della situazione.

Compiti dei docenti

Per garantire continuità nella vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a raggiungere l'aula, al suono della campanella.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti.

Art. 4. SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici devono:

1. avvisare il personale di segreteria e/o i collaboratori del D.S.;
2. provvedere immediatamente a sorvegliare la classe scoperta, fino al momento dell'arrivo del sostituto.

Compiti dei docenti

Uno dei momenti di maggior rischio, connesso alla sorveglianza dei minori, riguarda la sostituzione dei colleghi, in caso di assenza non prevedibile. Se l'assenza è programmata, infatti, i collaboratori del D.S. provvedono alle sostituzioni con personale in servizio o retribuito appositamente. Qualora la comunicazione dell'assenza dovesse arrivare con pochi margini di preavviso ciò potrebbe comportare qualche ritardo nell'individuazione del personale in sostituzione.

Art. 5. RICREAZIONE

Corsi diurni



La pausa ricreativa si svolge in tre momenti diversi ai corsi diurni come di seguito specificato:

II[^] ora (ore 9.50 – 10.00): la pausa ricreativa si svolge in classe.

IV[^] ora (ore 11.45- 12.00): la pausa ricreativa si svolge sia in aula che negli spazi esterni appositamente individuati.

VI ora (ore 13.50 – 14.00): la pausa ricreativa si svolge in classe.

La pausa dei corsi diurni delle ore 11.45 è il momento nel quale gli studenti vengono a trovarsi divisi tra aula, aree di transito, servizi igienici e cortili esterni, richiedendo pertanto una maggiore attenzione nell'obbligo di vigilanza. In particolare tutto il personale deve vigilare affinché gli studenti non si trovino in spazi, interni/esterni, non autorizzati.

Durante l'intervallo delle ore 11.45 i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di uscita dalle pertinenze esterne e del divieto di sostare in aree esterne non autorizzate.

Corsi serali

La pausa ricreativa si svolge in un solo momento ai corsi serali, come di seguito specificato:

III[^] ora (ore 19.45 – 20.00): la pausa ricreativa si svolge sia in classe che nelle aree comuni e di transito. La vigilanza è affidata al docente presente in servizio che avrà cura di sostare in modo da vigilare anche l'area immediatamente adiacente all'aula.

Compiti dei collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici vigileranno gli studenti in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza, nelle aree esterne assegnate, nelle aree di transito.

Compiti dei docenti.

Il responsabile della classe durante la ricreazione è il docente in servizio rispettivamente della seconda e sesta ora.

Durante la ricreazione della IV ora la sorveglianza è garantita:

- dal **personale ausiliario**, come prima specificato;
- dal **personale docente** che sorveglia la propria aula e il piano corridoio attiguo se non impegnato nella vigilanza negli spazi esterni. In nessun caso il personale in servizio durante la IV ora potrà ritenersi esente dagli obblighi di vigilanza.



- negli spazi esterni di pertinenza della scuola (cortile), la sorveglianza dovrà essere espletata secondo il piano di vigilanza e secondo quanto **comunicato nella Circolare n. 76 del 10 ottobre 2024 e segg.**

Durante gli intervalli i docenti vigilano su tutti gli alunni presenti nell'area assegnata. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

6. USCITA

Compiti dei collaboratori scolastici

Un collaboratore scolastico, come nella fase di ingresso, dovrà posizionarsi presso le uscite con il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

Compiti dei docenti

E' vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella La Russa

GRAZIELLA LA RUSSA
19.11.2024 11:47:29 UTC